

Allegato **A)** all'atto numero 192.486/41.270

S T A T U T O

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art. 1

Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Progetto Formazione S.c.r.l.", in francese "Projet Formation S.c.r.l.".

Art. 2

Sede

La società ha sede in Pollein (Regione Autonoma Valle d'Aosta). Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, sia in Italia che all'estero.

Art. 3

Durata

Il termine della durata della società è fissato al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla

legge.

Art. 4

Oggetto

La Società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'attività di formazione professionale attraverso l'erogazione di servizi destinati ad utenti privati e pubblici, ed in particolare:

1. l'elaborazione di modelli formativi che potranno essere utilizzati per i progetti per i quali richiedere finanziamenti;
2. la progettazione e la gestione di interventi relativi alla formazione;
3. l'assistenza nell'analisi di fabbisogno, progettazione e gestione di interventi di formazione;
4. l'assistenza tecnica ed il coordinamento in materia di finanziamento da fondi comunitari ed extra-CEE, nazionali e regionali, limitatamente ai progetti di formazione professionale;
5. la gestione di strutture immobiliari e la fornitura di servizi organizzativi e logistici per attività formative e di manifestazione;
6. l'attività di orientamento professionale ed educativo, anche per dipendenti dell'ente controllante e di altri attori del sistema valdostano delle autonomie;
7. le azioni di accompagnamento al lavoro e di ricollocazione professionale;

8. la gestione di azioni di politica attiva del lavoro.

La Società potrà, inoltre, promuovere iniziative di studio e ricerca finalizzate al perseguimento dei propri scopi, per il miglioramento del sistema formativo, e realizzare strumenti e supporti audiovisivi, anche con l'utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche coinvolte in materie di apprendimento individualizzato in relazione ad azioni di formazione, potrà curare l'organizzazione di seminari, convegni e scambi con l'estero in relazione alle iniziative svolte. In tale ambito la Società realizzerà tutte le attività funzionali agli obiettivi dei soci in ordine all'adeguamento del sistema formativo alle esigenze di imprese e lavoratori, anche attraverso la promozione della elaborazione di studi, proposte e progetti a ciò finalizzati con metodologie innovative, ivi compresa la formazione a distanza.

La Società svolgerà anche tutte le attività necessarie al fine di conseguire i finanziamenti o contributi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per la realizzazione di attività corrispondenti a quelle rientranti nell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la società potrà assumere partecipazioni in Società o in enti già costituiti o da costituire, nel limite massimo del 5% o del 10% del capitale della partecipata a seconda che la stessa sia quotata o non quotata, aventi finalità strumentali al raggiungimento dello

scopo sociale, potrà avvalersi della collaborazione delle medesime per le attività che esse sono abilitate a realizzare, nonché svolgere taluni servizi per conto delle stesse.

La Società potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia che all'estero. Potrà infine svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Capitale e quote

Art. 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.548.781,25 (unmilionequattrocentoquarantottosettecentottantuno virgola venticinque) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

E' espressamente esclusa la possibilità di aumentare il capitale sociale mediante conferimento di prestazioni d'opera e/o di servizi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento da ciascuno di essi effettuato in società. E' espressamente escluso che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai

sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Ciascun socio vota in base alla partecipazione sociale posseduta.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Art. 6

Trasferibilità delle quote

Le quote possono essere trasferite, in tutto od in parte, previa offerta agli altri soci nella stessa proporzione delle quote da questi ultimi già possedute. Il socio che intende cedere tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. a tutti gli altri soci.

Gli altri soci hanno diritto di acquistare entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Ove qualcuno dei soci non intenda acquistare le quote offerte, le stesse potranno essere acquistate dai soci che hanno accettato l'offerta, sempre con ripartizione tra questi ultimi in proporzione delle quote già possedute.

Qualora invece nessun socio abbia accettato l'offerta nel termine suddetto, la quota potrà essere trasferita liberamente a soggetti non soci purché muniti dei requisiti indicati al successivo articolo 9 e, previo favorevole giudizio espresso dal Consiglio di amministrazione circa la capacità del nuovo socio

di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7

Titoli di debito

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c. L'assemblea dei soci delibera l'emissione di titoli di debito con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 8

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.

Art. 9

Requisiti dei soci

Possono essere soci:

1. le imprese, o i loro consorzi, e le cooperative con sede legale ed attività prevalente in Valle d'Aosta,
2. le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli enti di formazione di loro emanazione, anche non riconosciuti,
3. gli ordini e le associazioni professionali,
4. gli enti pubblici,

5. gli enti locali,
6. gli enti bilaterali,
7. gli altri enti aventi finalità prevalenti nel settore della formazione professionale, che dimostrino di poter contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 10

Ammissione dei soci

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di amministrazione, dichiarando di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Il Consiglio di amministrazione, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9, ammetterà i nuovi soci ed informerà con lettera raccomandata a.r. tutti i soci per verificare la disponibilità degli stessi o di alcuni di essi a cedere parte delle proprie quote.

Qualora nessuno dei soci intenda cedere le proprie quote il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea straordinaria per deliberare l'ingresso del nuovo socio ed il contestuale aumento del capitale.

Art. 11

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per esclusione. Sono esclusi di diritto i soci che siano dichiarati falliti o sottoposti a li-

quidazione coatta amministrativa, ovvero quelli che abbiano ottenuto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Può essere, inoltre, pronunciata l'esclusione, a mezzo di apposita delibera del Consiglio di amministrazione e con decorrenza dalla data della medesima: nel caso in cui il socio, in qualsiasi modo, venga meno ai propri obblighi nei confronti della Società, o si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società o, comunque, ne danneggi gli interessi, compiendo atti idonei a pregiudicare il credito od il regolare funzionamento; o nel caso in cui, per effetto di cessazione, mutamento dell'attività o per qualsiasi altra causa vengano meno i requisiti di cui all'art. 9.

La deliberazione di esclusione è comunicata con lettera raccomandata a.r. all'interessato.

Il Consiglio di amministrazione provvede ad offrire le quote ad esso intestate agli altri soci; entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta, le quote risultate invendute sono rimborsate al valore determinato sulla base del valore del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra

la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione.

Se l'esclusione dipende da inadempimento è salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni.

Art. 12

Recesso del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni di cui all'art. 2473, comma 1, c.c.. Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, come risultante dall'avviso di ricevimento.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso del-

la propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato.

Tale calcolo è effettuato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico sulla base del valore del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al socio recedente entro trenta giorni dalla data in cui si intende esercitato il recesso. Per le modalità di rimborso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Organi della società

Art. 12 bis

Organi della Società

Organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

3. il Comitato Esecutivo;

4. il Collegio Sindacale.

Assemblea

Art. 13

L'Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e le decisioni relative alla struttura dell'organo amministrativo;
3. la eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, nonché i loro compensi;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Conformemente all'articolo 5 del presente statuto, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 14

Convocazione

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, con le maggioranze previste all'ultimo comma del presente articolo 14.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, email, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolamentare costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori e i sindaci, questi ultimi se nominati, sono presenti

o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Art. 15

Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 c.c., anche da non soci, purché persone fisiche. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Spetta inoltre al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi colle-

gati telefonicamente o per video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Amministrazione

Art. 16

Organo amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico; ovvero
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

La nomina dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi Sociali.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri, un Presidente e, eventualmente, un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore Delegato, determinandone, all'atto della nomina, i poteri.

E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Per la sostituzione degli amministratori si applica l'articolo 2386 del codice civile. Gli amministratori nominati dai soci in sostituzione di altri venuti meno durante il periodo di carica scadono (salvo che sia deliberato diversamente nell'atto di nomina) insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Con decisione dei soci è possibile determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 17

Riunioni e delibere del Consiglio

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale tutte le volte che il suo Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, nonché nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. In ogni caso, qualora siano nominati più amministratori, questi devono deliberare in adunanza collegiale nelle ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2475.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci o ne sia incaricato, con avviso ricevuto presso il loro domicilio a tutti gli amministratori e, qualora nominati, ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, se nominato dall'Amministratore delegato, o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di carica.

Le riunioni sono valide, anche se non convocate, con l'intervento di tutti gli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio che abbiano accettato la carica e le decisioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente

Art. 18

Decisioni dell'organo amministrativo

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel precedente art. 17, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è attivata dal Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno due amministratori, e non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, o con modalità elettroniche che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Poteri dell'organo amministrativo

All'Amministratore Unico e al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

Il Consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un solo amministratore delegato ovvero a un comitato esecutivo, proprie attribuzioni, i quali potranno rilasciare a terzi, anche non dipendenti della società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti, se a ciò risultino espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione in sede di attribuzione dei relativi poteri.

L'Amministratore Unico, ove nominato, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori ad negotia e/o alle liti.

Il Consiglio, allorquando non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

E' fatto divieto alla società di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 20

Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza legale della società spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di ammi-

nistrazione, all'Amministratore delegato, se nominato, ovvero agli amministratori delegati, se nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice-Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti, ai procuratori della società nominati ai sensi del precedente articolo.

Art. 21

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque dei suoi membri. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Collegio Sindacale

Art. 22

Collegio Sindacale

Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c. la Società nomina il Collegio Sindacale determinandone competenze e pote-

ri. In tal caso il Collegio Sindacale potrà esercitare anche il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci all'atto della nomina del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dell'Organo di Controllo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi Sociali.

Bilancio - Scioglimento - Clausola compromissoria - Rinvio

Art. 23

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per la loro approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società, nonché le eventuali necessità connesse alla redazione del bilancio consolidato, lo richiedano, il bilancio può essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 24

Scioglimento

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea e, comunque, con finalità di tipo mutualistico.

Art. 25

Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente atto, ovvero insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti dovranno essere risolte da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere nel termine di novanta giorni dalla nomina, salvo eccezionale rinvio motivato, sino ad un massimo di altri novanta giorni.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro

determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Art. 26

Foro competente

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

Art. 27

Rinvio alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

All'originale firmato:

Matteo Fratini

Giovanni Favre Notaio